

Bevande spiritose, più tutele in etichetta

Più chiarezza per le etichette e maggiore tutela per le indicazioni geografiche. Sono queste le principali novità introdotte dal regolamento Ue 2019/787 relativo alla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 maggio scorso e che troverà applicazione a decorrere dal 25 maggio 2021.

Le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell'Ue, ma la precedente normativa in materia (Regolamento UE 2008/110) necessitava di aggiornamenti. Le nuove norme mirano a realizzare la trasparenza del mercato ed eque condizioni di concorrenza, sia garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori e contrastando le pratiche ingannevoli, sia salvaguardando la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell'Unione sul mercato mondiale mediante la valorizzazione dei metodi tradizionali di produzione.

In particolare, si introducono limiti specifici alle allusioni alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I del Regolamento o alle indicazioni geografiche per le bevande spiritose nella designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti.

Si specifica che il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un'indicazione geografica o un marchio d'impresa, deve corrispondere al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario non è invece obbligatoria.

Per contrastare più efficacemente la contraffazione, le indicazioni geografiche vengono tute-

Vincoli alle allusioni **Le novità**

Nessun obbligo di indicazione di provenienza per l'ingrediente primario

Tutela delle Igp a livello doganale

Procedura di registrazione delle Igp e disciplinare

Divieto di edulcoranti, aromi e additivi per il whisky

late contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione o qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o dei servizi è indicata, ora anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente. Inoltre, la protezione è estesa anche le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica.

Si descrive la procedura per richiedere la registrazione di un'indicazione geografica e per presentare un'opposizione alla domanda. Ogni Igp deve rispettare un disciplinare nel quale sono specificate le relative modalità d'uso nel commercio, le caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche della bevanda spiritosa ed il metodo di produzione, nonché le informazioni sul legame fra una data qualità o reputazione della bevanda e la sua origine geografica.

Con riguardo alle singole categorie di bevande spiritose, si precisa che il whisky non può essere edulcorato, neppure per arrotondarne il sapore, né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice usato per adeguare il colore e che la denominazione legale di «whisk(e)y» può essere completata con il termine «single malt» solo se la bevanda è stata distillata esclusivamente da orzo trasformato in malto in un'unica distilleria.

Martina Dani

© Riproduzione riservata

